



STATUTO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1) E' costituita una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione di

"MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO",
in sigla "MUTUA PRIMA FUTURA S.M.S."

che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con Società di Mutuo Soccorso o S.M.S..

La S.M.S. acquista personalità giuridica ed è una Mutua volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché dalle vigenti norme in materia di mutuo soccorso e dal presente Statuto. Per quanto riguarda il suo funzionamento si rimanda a quanto disciplinato nel Regolamento interno.

Art. 2) La S.M.S. ha sede nel Comune di Como (CO). Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località. Spetta all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.

La S.M.S. può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3) La S.M.S. ha la durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4) La S.M.S., nel rispetto dei principi di mutualità, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore dei soci e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, previdenziale, educativo, ricreativo e sociale. Essa pertanto si propone di:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale;
- b) gestire fondi integrativi sanitari promossi da contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e da lavoratori autonomi e liberi professionisti e associazioni di categoria;
- c) svolgere ogni altro ufficio proprio delle istituzioni di previdenza, assistenza sanitaria, assistenza economica e sociale nonché attività culturali e formative.

Per il raggiungimento degli scopi sociali a titolo esemplificativo la S.M.S.:

- 1) stipula accordi con società di servizi specializzate nel settore sanitario e assicurativo; con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



strumentale;

- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;
- con aziende produttrici per la fornitura di presidi dentali, ortopedici e terapeutici dentali;
- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

2) promuove e sostiene la costituzione e/o la gestione in forma mutualistica di case di cura e di assistenza, nonché case albergo e/o protette per anziani;

3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi, università popolari, borse di studio nel settore assistenziale;

4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La S.M.S. potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e sulla base dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Mutua potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della S.M.S..

TITOLO II

SOCI

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la S.M.S. saranno mantenuti da chi esercita la patria potestà.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare i soci partecipano a tutte le attività della S.M.S. e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

Art. 6) Coloro che desiderano diventare soci della S.M.S. devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- l'attività svolta;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



Amministrazione.

Nella domanda deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota di adesione, i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla S.M.S., nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le richieste di iscrizione alla SMS possono avvenire per comportamento concludente e cioè anche con il solo versamento della quota di adesione e o dei contributi sul conto corrente bancario indicato dalla SMS, purché sia chiaramente identificabile il beneficiario dell'assistenza richiesta. Al versamento dovrà seguire, una volta che la richiesta sia stata accolta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, la conferma degli eventuali dati necessari per la gestione dell'assistenza.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla data di ricezione della stessa.

Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

Art. 7) In caso di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, il vincolo sociale si costituisce a far data dal giorno di presentazione della domanda ed il diritto alle prestazioni sorge dopo il periodo di carenza fissato nel regolamento.

Art. 8) Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla S.M.S.. A tale scopo deve farne richiesta, indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione. Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni ed assistenze mutualistiche. Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata e affluita ai fondi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la S.M.S., oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della S.M.S.;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 28 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la S.M.S. in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi sociali così come

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del presente articolo, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione contributiva, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e sempreché il socio si sia mantenuto inadempiente.

Art. 10) Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8 e 9 del presente Statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale può ricorrere al Arbitro di cui al successivo art. 30 . Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 11) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci e stabilite dall'assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque/00) euro ed un massimo di 100,00 (cento/00) annui;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da riserve formate da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

L'importo della quota di adesione può essere aggiornata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli previsti all'interno dello statuto né può distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della S.M.S., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12) I contributi dovuti dai soci al fine dell'erogazione delle prestazioni indicate dall'oggetto sociale sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I contributi sono differenziati in funzione del Piano Sanitario cui il socio ha richiesto di aderire. Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.

Art. 13) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva.
In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della S.M.S. né all'atto del suo scioglimento.

TITOLO IV

ORGANI DELLA S.M.S. - ASSEMBLEA

Art. 14) Sono organi della S.M.S.:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci quando ne ricorrono i presupposti.

Art. 15) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
- 3) approvare i regolamenti;
- 4) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della S.M.S.;
- 3) sulla nomina dei liquidatori.

Art. 16) Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci nei termini e con le modalità previste dall'art. 6 del presente statuto che siano in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi associativi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

Con apposito regolamento può essere istituito il sistema del voto per corrispondenza, per teleconferenza e videoconferenza.

Art. 17) L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e potrà essere tenuta anche per corrispondenza, in teleconferenza e videoconferenza. Di norma l'Assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Presidente potrà comunque convocarla in un luogo diverso purché nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un quinto (1/5) dei soci.

La convocazione dell'assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci, mediante lettera spedita per posta ordinaria, ovvero a mezzo e-mail, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione quando è presente e/o rappresentato almeno un quinto dei soci

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della S.M.S., l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre membri eletti dall'assemblea tra i soci della S.M.S..

Il Consiglio dura in carica tre anni, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della S.M.S., di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e del regolamento assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte della sua attribuzione ad uno o più membri oppure ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



Presidente e da due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art. 23) Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono a voto palese o a scrutinio segreto quando viene richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta reiezione della proposta.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 24) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

L'eventuale remunerazione dei consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione sentito il Collegio dei Sindaci se previsto.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Art. 25) La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



nelle liti attive e passive riguardanti la S.M.S. davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della S.M.S. e solo per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 26) Nei casi di legge, si nomina il Collegio Sindacale che può essere composto da tre membri effettivi e due supplenti o dal Sindaco Unico secondo la decisione dei soci al momento della nomina.

Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile.

Art. 27) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla S.M.S. e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

I sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni dell'apposito libro sul quale devono risultare anche agli accertamenti fatti individualmente.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI

Art. 28) Il funzionamento della S.M.S. è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

In attesa di tale approvazione, il regolamento può essere reso esecutivo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



TITOLO IX

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 29) L'Assistenza Sanitaria Integrativa a quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale, viene concessa secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento approvato dal consiglio di Amministrazione, e può essere garantita oltre che attraverso la stipula di convenzioni con primarie compagnie Assicuratrici, attraverso la stipula di accordi e convenzioni con Case di cura, Centri di analisi, Centri specialistici e polispecialistici, Case farmaceutiche. Le prestazioni di carattere economico somministrate ai soci sono inalienabili ed impignorabili.

TITOLO X

LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

Art. 30) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci o tra i soci e la S.M.S. che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale del luogo in cui ha sede la S.M.S., la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la S. M.S.. La sede dell'arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 31) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della S.M.S. deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di altra società di mutuo soccorso.

Art. 32) Per quanto non regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni della legge 3818/1886 nonché del codice civile.

MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620



MUTUA PRIMA FUTURA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Sede legale COMO (CO) VIA FULDA,5 - 22100

Indirizzo PEC: primafutura@pec.primafutura.it

Numero REA: CO - 323193

Codice fiscale 03599290131

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative : C110620